

COMUNE DI GRAGNANO

(Provincia di Napoli)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Contenuti e finalità

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (di seguito definito solo Piano) disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. Il Piano è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, a sensi e per gli effetti degli art.li 3 e 36 del Decreto Legislativo 507/93 ,**per quanto compatibile**, e 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

4. Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto comunale.

Articolo 2 – Attuazione del piano

1. Il Piano si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

2. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il Piano è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari di cui all'art. 7 e seguenti del presente Piano nonché per quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Articolo 3 – Nozione di centro abitato

Si definisce centro abitato un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, individuato

cartograficamente, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.30.Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 DEL 4/12/2009 ad oggetto "Delimitazione centro abitato".

Articolo 4 - Individuazione quantitativa e tipologica degli impianti compresi nel Piano Generale.

Ai fini del presente Piano si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 39 D.lgs 285/92, dall'art. 134 D.P.R. 495/92, dall' art. 37 D.P.R. 610/96, i manufatti destinati a supportare messaggi nelle tipologie quali pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale, necrologica, affissione diretta e pubblicità esterna.

Premesso che:

- la superficie minima di legge per gli impianti pubblici da adibire alle affissioni è fissata in 12 mq. per ogni mille abitanti (art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 507/93) , quindi pari a : $12 \times 29.776 = \text{mq. } 357,31$;
- la superficie attuale , come da recente censimento ,è pari a mq. 260,40 ;
- al fine di soddisfare al meglio le esigenze della cittadinanza ed istituzionali, per il Comune di Gragnano si ritiene utile ampliare la superficie complessiva a **500 mq** , ripartita ,così come stabilito ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 507/93 , come di seguito:
 - A) ***Impianti Comunali da destinare alle affissioni di natura istituzionale/sociale (30%) : mq. 150, pari a n. 214 fogli base 70*100, così suddivisi : n° 01 poster 6 x 3 (mq 17 per un tot. di 24 fg.) + 190 fogli in formati vari (pari a mq 133);***
 - B) ***Impianti Comunali da destinare alle affissioni di natura commerciale (70%) : mq. 350, pari a n. 500 fogli base 70*100, così suddivisi : n° 02 poster 6 x 3 (mq 34 per un tot. di 48 fg.) + 452 fogli in formati vari (pari a mq 316);***

Si rende necessario implementare l'attuale parco impianti affissionali con nuove installazioni ,nonché ripristinare quelli esistenti ,al fine del raggiungimento della superficie sopra citata. L'opera di riqualificazione dell'impiantistica affissionale comprende, inoltre, la puntuale identificazione del singolo impianto ,apponendo su ognuno di essi una targa che contenga ;

1. il logo del Comune e la sua menzione;
2. il numero dell'impianto;
3. la sua destinazione ,specificando se trattasi di ***affissioni istituzionali*** o ***affissioni commerciali***.

Relativamente alla superficie da destinare agli impianti pubblicitari di qualsiasi natura, da un recente censimento ,attualmente essa è pari a mq. 1.300 ,di cui non vi sono mq utilizzati come elementi collegati all'arredo urbano .Tale superficie non tiene conto ,inoltre, di quella destinata ad insegne di esercizio .

Al riguardo, considerando le richieste dell'utenza, nonché la possibilità di collocare una maggiore superficie sul territorio comunale, si ritiene opportuno stabilire in mq. 4.000 la superficie complessiva da adibire a pubblicità.

Essa è così ripartita:

Impianti di proprietà privata in aree o spazi pubblici: mq 3000
distinti in:

- Superficie pubblicitaria su mezzi ordinari (compresi i grandi formati): mq. 2600
- Superficie pubblicitaria collegata all'arredo urbano: mq. 400

Impianti di proprietà privata in aree o spazi privati (terreni, strade, facciate di edifici): mq 1000.

Capo II

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA E DELLE ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 5 - Insegna di esercizio

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (collocate su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle indicate ai precedenti punti a), b), ed e), poste parallelamente all'asse della carreggiata, mq. 10, non poste parallelamente all'asse della carreggiata *mq. 3 per ogni lato*;
 - per quelle indicate al precedente punto d), mq. 20.
6. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili ad automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che l'altezza dal suolo al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70.
Per quelle aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, la distanza del loro bordo esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare il bordo del marciapiede ridotto di 0,30 metri e complessivamente 0.50 metri(ART. 82 Reg. edilizio)
7. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano.
Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di m. 0,15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
8. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto

previsto al precedente comma 7, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, possono essere installati impianti di pubblicità, che si riferiscono alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.

9. Le insegne di esercizio montate su supporto proprio o su palina, se aggettanti sul suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate al precedente comma 6 e le restanti disposizioni in materia di occupazioni del suolo o della sede stradale.
10. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
11. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici), in conformità alla Legge 05/02/1992, n. 175, possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Possono avere dimensioni massime di m. 1,00 x m. 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

Articolo 6 - Preinsegna

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x m. 0,30. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Le preinsegne, in quanto mezzi pubblicitari, non possono essere abbinate alla segnaletica stradale, compresi i segnali turistici e di territorio di cui all'articolo 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, e la loro installazione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente regolamento e dalle altre disposizioni in materia di impiantistica pubblicitaria.

Articolo 7 - Sorgente luminosa

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 8 - Cartello

1. Si definisce cartello un manufatto mono/bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 9 - Striscione, locandina e stendardo (bandiera)

1. Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
2. *L'esposizione di striscioni, nonché l'esposizione di locandine e stendardi, è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltretutto per il lancio di iniziative commerciali.*
3. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltretutto alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste negli articoli successivi si riducono rispettivamente a m. 50 (fuori dal centro abitato) ed a m. 12,5 (entro il centro abitato).
5. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 5,1 rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 10 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. In tal caso non si applica il successivo articolo 11 e l'osservanza delle distanze si applica unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi del precedente comma 2, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 11 - Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 12 - Impianti di pubblicità e propaganda e altre forme di pubblicità

1. Sono impianti di pubblicità o propaganda:
 - a) **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali come di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui al precedente articolo 4, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, ed avere una dimensione massima di m. 0.60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza).

Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m. 0,08; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione comunale, diversamente da quanto previsto dal successivo articolo 28, comma 1, lettera e), e conformemente alla Legge 05.02.1992, n. 175 .

Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite nel precedente articolo 3, comma 12, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m. 0,12; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione regionale, conformemente alla Legge 05.02.1992, n. 175.

Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medico - chirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a m. 0,08, salvo che per il Direttore Sanitario.

- b) **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. E' consentita nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e può avere dimensione massima di m. 0,40 x m. 0,60;
- c) **Bachecca:** vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o esercizi commerciali.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a 0,10 metri dal filo esterno della muratura.

- d) **Scritte su tende:** si intendono le scritte in caratteri alfa numerici completate eventualmente da un simbolo o marchio, stampate normalmente sul volant delle tende parasole, in tessuto o in materiale assimilabile, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi. Tali scritte potranno essere impresse esclusivamente sulla parte della tenda posta parallelamente all'asse della carreggiata.
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo articolo 14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo articolo 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di 18 mq.;
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
- g) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. I colori utilizzati dovranno avere tonalità tenui. L'installazione dovrà essere effettuata in modo tale da non arrecare disturbo visivo all'utente della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Le immagini esposte non dovranno risultare né invasive né lesive nei confronti della dignità personale e a tutela delle specie animali. Le stesse verranno valutate di volta in volta dal Servizio Comunale competente.
- h) **Impianto fisso per le affissioni:** si intende quel manufatto destinato all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, il cui formato si sviluppa fino alla dimensione di m. 1,00 x m. 0,70 e multipli di quest'ultima. Quanto alla loro collocazione, dimensionamento e caratteristiche, saranno disciplinati dal Piano generale degli Impianti previsto dal D. Lgs. n. 507/93, secondo le seguenti tipologie:
- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
 - tipo "standard": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente, che verticalmente;
 - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro.
- i) **Altri impianti non compresi fra quelli sopra descritti.**

2. Sono altre forme di pubblicità:

a) **Manifesto**: si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

La collocazione dei manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

b) **Pubblicità sui veicoli**: la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del corrispondente Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione.

La sosta del veicolo pubblicitario a margine delle strade o in vista di esse, se superiore alle 48 ore, assimila detto veicolo ad un impianto di pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle disposizioni previste dal Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione.

c) **Pubblicità fonica fissa o a bordo di veicoli a mezzo di amplificatori e simili.**

La pubblicità fonica a bordo di veicoli è consentita alle seguenti condizioni e limiti:

- è autorizzata dal Comune con le modalità di cui al successivo articolo 32.
- fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

- nei centri abitati è consentita nei soli giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

- nei centri abitati la pubblicità fonica è vietata nei centri storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente, in prossimità delle strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

- nei centri abitati la pubblicità fonica si può effettuare in deroga alle prescrizioni di tempo e di luogo, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

- per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni che regolano la materia.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle disposizioni normative vigenti.

d) **Pubblicità con aeromobili**: pubblicità temporanea effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.

e) **Proiezioni luminose**: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti

f) **Palloni frenati e simili**: pubblicità realizzata sulla superficie esterna dell'involucro del pallone, riempito con gas leggero, sospeso in aria ma ancorato al suolo.

g) **Pubblicità varia**: pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri impianti o mezzi pubblicitari;

h) **Altre forme non comprese fra quelle sopra descritte**;

Capo III
COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo 13 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve così come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, eccetto che per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, per i soli messaggi pubblicitari;
 - j) lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, con l'esclusione delle insegne di esercizio ed in conformità al precedente articolo 3;
 - k) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, eccetto che per i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti oppure la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio, sempre che non sia visibile dalle strade, con autorizzazione del relativo ente proprietario, od anche per le insegne di esercizio entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla L. 24 aprile 2002 n. 75.
2. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Il posizionamento di cartelli, striscioni, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai commi 5 e seguenti dell'art. 51 del DPR 495/1992, è vietato in tutti i punti indicati al precedente comma 1, è comunque ammesso:
 - (a) nei punti di cui al precedente comma 1, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 metri;

- (b) per le sole insegne di esercizio installate nei punti di cui al precedente comma 1, lettera c), a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, o ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 metri.
4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali, della toponomastica e di quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
 5. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'articolo 10 comma 1 lettera h), è disciplinata, oltre che dal presente titolo, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni.
 6. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre, mentre sulle facciate degli edifici e nelle arcate frontali o di testa dei portici saranno effettuate le valutazioni del caso da parte dell'ufficio comunale preposto.
 7. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincolo di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico e archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico-artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari di qualsiasi genere. Qualora, non derivando danno all'aspetto anche per l'utilizzo di cartellonistica artistica, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree, il soprintendente abbia autorizzato il collocamento o l'affissione, la pubblicità potrà essere autorizzata previo ricevimento dell'autorizzazione della competente soprintendenza.
 8. E' comunque vietata la collocazione di cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, lungo le strade o in vista di esse che per dimensione, forma, colori e ubicazione possono generare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia.
 9. E' altresì vietata la collocazione di cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, lungo le strade che costituiscono ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.
 10. Sono infine vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. 8. L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto *previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 285/92*. Il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.9. In assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti è autorizzato nel rispetto della distanza di 3 (tre) metri dalla carreggiata e di 0,50 metri se posto parallelo al senso di marcia.
 11. Nei borghi storici e zone di interesse artistico /architettonico sono vietate le insegne a bandiere di qualsiasi forma , materiale e tipologia.

Articolo 14 - Distanze fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 dopo le intersezioni;
- l) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Le norme del precedente comma 1, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
4. Le distanze di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, ad una distanza non inferiore a 3 metri.
5. Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4, ferme restando le altre disposizioni in materia di modalità di ubicazione degli impianti. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto di tutte le distanze prescritte, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
6. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3, non si applicano le distanze di cui al comma 1.
7. Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal precedente comma 1, lettere, b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Articolo 15 - Distanze nel centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito dal presente regolamento è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 3 m. dal limite della carreggiata.
2. Le norme di cui al precedente comma 1 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
3. Le distanze di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
5. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Codice della Strada, sulle strade di tipo E) (strade urbane di quartiere) ed F) (strade locali), individuate dall'articolo 2 del medesimo Codice della Strada, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle distanze minime previste dal precedente comma 1, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico che, debitamente motivate, sono consentite nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. Sono assoggettate a tale deroga, le scritte su tende parasole di cui all'articolo 10/comma 1 lettera d).

Articolo 16 - Dimensioni massime

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dei centri abitati, non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq. 20; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq. 100, è possibile

incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100, fino al limite di mq. 50.

2. Per il centro abitato vale quanto specificato al precedente comma, fatte salve le norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 17 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora compresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione.

Articolo 18 - Collocazione in deroga

I mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente capo.

Articolo 19 - Collocazione di impianti aventi carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle norme procedurali indicate nel successivo articolo 33.
2. L'avvio del procedimento di assenso può essere attivato dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi e associazioni, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da associazioni sportive, partiti politici e organizzazioni sindacali.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, o per le mostre o iniziative di qualsiasi tipo, patrocinate dal Comune di Gragnano, è consentita l'installazione di strutture tipo locandine a "sandwich" bifacciale posate direttamente al suolo o di altri mezzi o impianti di pubblicità e propaganda. Tale disposizione si applica anche nelle zone e edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
5. E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi, fatto salvo tutti i casi in cui è previsto il deposito al Genio Civile .
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale e, non possono essere rifrangenti. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore, salvo specifiche disposizioni, dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori ed entro i centri abitati, deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, fatto salvo il precedente l'articolo 18, comma 4.

Articolo 21 - Caratteristiche dei cartelli, insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade in cui ne è consentita l'installazione, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza da esse inferiore a 300 m., fuori dei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri

mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga.

3. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Articolo 22 - Collocazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), sempreché gli stessi non siano collocati sul fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
3. Nei casi suddetti, si applicano tutte le altre disposizioni in materia di impianti pubblicitari.

Capo IV

ATTI DI ASSENSO

Articolo 23 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti sul territorio comunale

1. Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione, in attuazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, previa presentazione di apposita domanda al Comune di Gragnano.
2. La domanda dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la descrizione del mezzo pubblicitario *come meglio di seguito specificato*.
3. La domanda dovrà essere accompagnata da:
 - a) nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali;
 - b) autorizzazione dell'Ente Ferrovie (accompagnata se del caso dal nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune), per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie e visibili dalla pubblica via;

- c) sempre l'autorizzazione dell'ente preposta alla tutela del vincolo, per l'installazione di impianti in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed architettonico, essendo il territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico .
- d) planimetria quotata dalla quale si evinca l'esatta posizione dell'impianto richiesto e la distanza da carreggiata, altri impianti pubblicitari e segnaletici esistenti in loco, intersezioni stradali, impianti semaforici;
- e) la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale;
- f) dichiarazione con la quale si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
- g) qualora l'impianto sia da posizionare sulla proprietà privata il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area.
- h) i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti, qualora l'impianto sia a messaggio variabile;
- i) fotografie, luogo di collocazione dell'impianto (situazione attuale e fotomontaggio situazione richiesta).
4. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesaggistici o il diritto di veduta dei vicini.
 5. E' tassativamente vietata ogni opera che insista su manufatto privo di autorizzazione edilizia e/o ambientale ove esista o provvedimento in materia di abuso edilizio.
 6. L'autorizzazione permanente sarà rilasciata dal Servizio Comunale competente previa acquisizione dei pareri degli uffici comunali coinvolti, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 7. Essa, se permanente, ha durata triennale dalla data del rilascio in conformità a quanto previsto al sesto comma dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 ed è rinnovabile per la durata massima prevista al quinto comma dell'art. 27 del D.Lgs. 285/92.
 8. Al momento del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento della relativa imposta sulla pubblicità.
 9. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

Articolo 24 - Presentazione della domanda

1. La domanda, da compilarsi su apposito modulo, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali e può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo o spedita tramite il servizio postale, corredata dei dati e documenti di cui all'art. precedente.
2. L'ufficio ricevente la domanda, restituisce all'interessato una copia dei documenti di cui in precedenza con gli estremi del ricevimento.
3. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
4. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge 02.02.1992, n. 175 di competenza comunale (targhe per professioni sanitarie,

professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari) deve essere inoltrata attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata della documentazione sopra descritta. L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al Comune con il proprio nulla osta entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Articolo 25 – Iter procedurale pratica edilizia con acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica

Ogni interessato all'installazione di impianti deve inoltrare apposita istanza al Settore Edilizia Privata per i pareri di competenza per la verifica che l'impianto sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, alle norme urbanistico-edilizie, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio ed alle norme di salvaguardia delle zone omogenee A o di zone ed edifici assoggettati a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, nelle stesse modalità della scia Edilizia , previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del parere di competenza della Polizia Municipale – per la verifica che l'impianto sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento, alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ed in particolare per ciò che concerne le valutazioni discrezionali di cui all'articolo 23, comma 1 del Codice della Strada medesimo.

L'intera istanza corredata dei pareri di cui sopra , viene trasmessa all'ufficio Tributi o al Concessionario della Riscossione per la determinazione dell'importo da corrispondere e per l'inserimento nei ruoli comunali

Articolo 26 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare della Scia decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Decorsi 30 dalla trasmissione nelle modalità di cui art. 25 si intende assentita.

Articolo 27 - Termine di validità dell'autorizzazione

La validità della SCIA è pari a tre anni, rinnovabili, nel caso di impianti posizionati fuori dai centri abitati, ed è illimitata, nel caso di impianti collocati nei centri abitati così come definiti nel precedente articolo 2.

Articolo 28 - Subingresso

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare, entro 30 giorni, apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione che attesti quanto indicato nell'articolo 23, comma 1, lettera f) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

2. Ai fini del sub ingresso nell'esercizio dell'attività, lo stesso verrà concesso a seguito della verifica del corretto adempimento relativo ai versamenti dovuti a titolo di canone delle annualità pregresse a quella di richiesta.

Articolo 29 - Revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della autorizzazione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento Scia per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

Articolo 30 - Obblighi del titolare dell'impianto

1. L'installazione degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.
2. In caso di riparazione o modifica di marciapiede o del piano stradale che richiede la rimozione temporanea dell'impianto pubblicitario occupante il suolo o lo spazio pubblico, i titolari dello stesso sono obbligati ad eseguire a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che siano richieste.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari è a totale carico del titolare dell'impianto al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi .
5. I danni a cose e/o persone causati dagli impianti pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.
6. Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.
7. Il titolare dovrà installare a proprie cure e spese su ogni impianto pubblicitario permanente una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi:
 - soggetto titolare;
 - l'Amministrazione rilasciante;
 - numero dell'autorizzazione/Scia ;
 - progressiva chilometrica del punto di installazione
 - data di scadenza dell'autorizzazione
8. Il titolare si impegna ad ogni variazione dei dati riportati al comma precedente alla sostituzione della targhetta.

9. L'assenza della targhetta oppure la mancata sostituzione della medesima, in caso di variazione dei dati riportati, comporta l'immediata rimozione dell'impianto da parte del Servizio Competente del Comune di Gragnano con spese a totale carico del titolare dell'impianto.

Articolo 31 - Decadenza della Scia

1. Costituiscono cause di decadenza :

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;
- g)** il mancato pagamento, per gli anni successivi a quello del rilascio, del canone nei termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 32 - Procedimento semplificato

1. Nei centri abitati, l'inoltro della domanda ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione espressa, sono sostituiti da una dichiarazione redatta per iscritto su appositi moduli, qualora la pubblicità sia effettuata nelle seguenti forme:

- a)** pubblicità visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, esercizi pubblici e commerciali, stazione ferroviaria e autobus, stadi e impianti sportivi in genere, passaggi carrai e interni di cortili, nonché perimetri interni delle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.
- b) pubblicità, anche fonica, effettuata con veicoli regolarmente ammessi alla circolazione stradale o altre apparecchiature;
- c) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe pubblicitarie monofacciali di dimensioni fino a m. 0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza), relative a vendite o locazioni, limitatamente alla durata di mesi tre rinnovabili;
- d) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe di esercizio monofacciali di dimensioni non superiori a m. 0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza), escluse le targhe professionali sanitarie regolate da specifica disposizione di legge o quelle di qualsiasi tipo da installarsi nel centro storico;
- e) pubblicità su ponteggi, impalcature o in cantieri, effettuata dalle imprese che esercitano la propria attività nell'ambito dei medesimi e limitatamente alla durata di mesi tre rinnovabili;
- f) pubblicità temporanee di cui ai precedenti articoli 8 e 18, commi 1, 2 e 3;
- g) striscioni, locandine e stendardi, nei casi consentiti;
- h) pubblicità effettuata tramite vetrofanie contenute in un rettangolo delle dimensioni massime pari a m. 0,60 x m. 0,40.

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su strade di proprietà di altri enti ma pur sempre all'interno del cartello di località, è necessario il preventivo nulla osta tecnico dell'ente stesso.

2. La dichiarazione è fatta pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico almeno cinque giorni prima della posa dei mezzi pubblicitari o della diffusione dei messaggi.
Immediatamente dopo la ricezione, la dichiarazione è trasmessa all'Ufficio Tributi Comunale e, in copia, alla Polizia Municipale, per i rispettivi incumbenti di competenza.
3. Per i manifesti indicati al precedente articolo 10, comma 2, lettera a), si fa riferimento alle sole modalità stabilite per la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni.
4. La dichiarazione, non esonera il sottoscrittore, dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi e a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari assentiti, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza sarà perseguita ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Possono essere emesse ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente titolo.

Articolo 34 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada, del D. Lgs. N. 507/93, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque:
 - a) installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie nonché alle procedure previste dall'articolo 23 del Codice della Strada, dall'articolo 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e dall'articolo 62 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
 - b) viola le altre disposizioni del presente regolamento riconducibili al Codice della Strada e al relativo regolamento d'Esecuzione ed Attuazione è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie accessorie, nonché procedure, previste dall'articolo 23 del Codice della Strada.
2. In tutti i casi di collocazione abusiva, di decadenza, di scadenza del termine di validità dell'atto di assenso, devono essere rimossi i manufatti e ripristinato lo stato dei luoghi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio.

3. In caso di rimozione d'ufficio sono competenti ad intervenire i servizi esterni dell'Ufficio Tecnico in coordinamento con la Polizia Municipale.

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 – Adeguamento alla normativa

1.I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Gragnano, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente piano.

2.I titolari dei mezzi di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente piano potranno richiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente piano.

3.I titolari di mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Gragnano ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle prescrizioni del presente piano dovranno adeguarsi a cura e spese del titolare dell'impianto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del piano stesso previa presentazione di apposita richiesta.

4.In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 36 – sanzioni

1.Il Comune di Gragnano è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente piano e dal relativo regolamento.

Art. 37 norme di rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si rinvia al Regolamento comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.